

ANNESSO 5b

Supplementi versati dagli assicuratori e dai cantoni alle cliniche di riabilitazione e contributi versati dalle cliniche di riabilitazione all'ANQ

- a) Supplementi versati dagli assicuratori alle cliniche di riabilitazione
- b) Supplementi versati dai cantoni alle cliniche di riabilitazione
- c) Contributi versati dalle cliniche di riabilitazione all'ANQ

a) Supplementi degli assicuratori

Nel settore delle cliniche di riabilitazione, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014¹ gli assicuratori aderenti versano il seguente supplemento per ogni dimissione dall'ospedale.

- **Supplemento degli assicuratori per dimissione: CHF 10.60**

Il supplemento rimane invariato a CHF 10.60 anche nei casi in cui i cantoni non versano la loro quota.

Nei supplementi è inclusa l'eventuale l'imposta sul valore aggiunto.

Il supplemento di tassa è un finanziamento transitorio per il 2013 e il 2014. Dal 1° gennaio 2015, gli assicuratori non verseranno più separatamente il supplemento di tassa.

Il conteggio avverrà secondo i prezzi negoziati con gli enti finanziatori.

b) Supplementi versati dai cantoni alle cliniche di riabilitazione

Nel settore delle cliniche di riabilitazione, per due anni, i cantoni aderenti versano il supplemento indicato di seguito per ogni dimissione dall'ospedale per la quale erogano anche contributi per caso ai sensi della LAMal. L'ammontare viene calcolato in base al numero di dimissioni nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014².

- **Supplemento dei cantoni per dimissione: CHF 13.00**

Nei supplementi è inclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto.

Dal 1° gennaio 2015, rispettivamente dopo il periodo transitorio di due anni, i cantoni non verseranno più separatamente il supplemento di tassa.

Il conteggio avverrà secondo i prezzi negoziati con gli enti finanziatori.

¹ Data di dimissione del paziente

² Data di dimissione del paziente

c) Contributi versati dalle cliniche di riabilitazione all'ANQ

Per finanziare le prestazioni dell'ANQ, dal 1° gennaio 2013 le cliniche di riabilitazione versano un contributo annuo all'ANQ. Il contributo viene calcolato in base al numero di dimissioni.

- **Contributo delle cliniche di riabilitazione: CHF 11.30 x numero di dimissioni**

La base per determinare il numero di dimissioni dalle cliniche di riabilitazione, rispettivamente per il calcolo del contributo annuo, è costituita dal numero di ricoveri riportato nella statistica ospedaliera (dell'Ufficio federale di statistica) di due anni prima (esempio: il contributo 2013 è calcolato sulla base dei ricoveri 2011).

Il contributo annuo all'ANQ è soggetto all'imposta sul valore aggiunto. L'importo di CHF 11.30 per dimissione non include l'imposta sul valore aggiunto ed è dovuto anche dopo il 31 dicembre 2014.

L'annesso 5 è stato suddiviso in due documenti.

- *Annexo 5a: supplementi di tassa versati dagli assicuratori e dai cantoni alle cliniche psichiatriche e contributi versati dalle cliniche psichiatriche all'ANQ*
 - *Annexo 5b: supplementi di tassa versati dagli assicuratori e dai cantoni alle cliniche di riabilitazione e contributi versati dalle cliniche di riabilitazione all'ANQ*
-